


N. 71/15 V.G.



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Tagliatela	Presidente
dott. Ugo Cingano	Consigliere
dott. Dino Erlicher	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

decreto

sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 L.F. da

con l'avv.

reclamante

nei confronti di

con l'avv.

reclamata

00000

La banca reclamante ha impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in data 13 febbraio 2015 con il quale, in accoglimento dell'istanza della società spa che aveva presentato domanda di concordato preventivo "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., è stato autorizzato lo scioglimento dei contratti di factoring e bancari di anticipazione, dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente come specificati nell'istanza della debitrice depositata il 13 febbraio 2015. In precedenza lo stesso Tribunale fallimentare aveva autorizzato la temporanea sospensione per 60 giorni dei contratti in questione, con decreto motivato dd. 16.10.2014, depositato il 20.10.2014, e aveva poi concesso la proroga di 60 giorni della sospensione dei medesimi contratti di anticipazione bancaria su fatture o contratti, "fatte salve le cessioni di crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al deposito della domanda di concordato con riserva". Entrambi i provvedimenti di sospensione dei contratti bancari erano stati reclamati ai sensi dell'art. 26 L.F. davanti a questa Corte dalla e le impugnazioni sono state respinte per la ritenuta infondatezza dei molteplici motivi di censura.

Con il reclamo in esame, proposto avverso il provvedimento di scioglimento dei contratti bancari suddetti emesso ai sensi dell'art. 169 bis L.F., la banca anzitutto ha riproposto, nella sostanza, le contestazioni già sollevate nelle precedenti impugnazioni proposte avverso la sospensione dei contratti bancari pendenti e specificamente indicati, in ordine alle quali questa Corte ha espresso le sue valutazioni con i decreti dd. 9 dicembre 2014 e dd. 3 febbraio 2015, rigettando i reclami.

Per evidenti ragioni di opportunità si fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nei decreti citati e specificamente alle ragioni poste a fondamento delle decisioni assunte con riferimento alle contestazioni e censure riproposte in questa sede.

Merita invece un approfondimento la questione nuova introdotta dalla reclamante nel presente procedimento, che attiene alla contestazione della legittimità dello scioglimento degli stessi contratti, autorizzato con il decreto impugnato. Ha sostenuto al riguardo la banca che, essendosi ancora nella fase cd. prenotativa del concordato, lo scioglimento, che comporta l'irreversibile caducazione dei contratti, non poteva essere autorizzato, essendo incompatibile con una situazione caratterizzata da "incertezza circa l'effettivo avvio di una procedura di concordato preventivo". Nel ricordare che proprio questa Corte nei precedenti provvedimenti (che avevano ritenuto legittima la sospensione dei contratti bancari) aveva chiaramente espresso il convincimento che non fosse ammissibile lo scioglimento prima della formalizzazione del concordato cd. "pieno", la banca evidenziava che al momento dell'autorizzazione dello scioglimento ex art. 169 bis L.F. non era stata ancora stata aperta la procedura di concordato preventivo.

Osserva la Corte che nel decreto reclamato, il Tribunale ha espressamente dato atto che nello stesso giorno (13.2.2015) di adozione del provvedimento autorizzativo era stata presentata l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti bancari e la ricorrente aveva provveduto a depositare la proposta concordataria, con il relativo piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. Ciò comporta che i giudici di primo grado hanno potuto da un lato verificare l'effettiva presentazione della proposta concordataria da sottoporre alla valutazione dei creditori e dall'altro lato apprezzarne il contenuto al fine del giudizio di ammissibilità. Non si può non rilevare del resto che lo stesso art. 169 bis L.F. prevede la possibilità per il debitore di chiedere nel ricorso di cui all'art. 160 della stessa legge lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, disponendo espressamente che l'autorizzazione possa essere concessa anche prima del decreto di ammissione, essendo in tal caso di competenza del tribunale, anziché del G.D.

Ai

Si deve ritenere che, pur non essendovi ancora, alla data dell'autorizzazione dello scioglimento dei contratti bancari, la formale apertura della procedura concordataria (avvenuta poco dopo con decreto motivato dd. 14.3.2015) la società debitrice aveva manifestato l'intenzione di dare corso al concordato preventivo, offrendo al Tribunale gli elementi per deliberare la ammissibilità della proposta. L'esito di tale valutazione ha indotto i giudici fallimentari a consentire lo scioglimento dei contratti in questione, avendo ravvisato la "necessaria coerenza dell'autorizzazione rispetto alle previsioni della proposta e del piano, nonché quello del beneficio per la massa dei creditori", atteso che per effetto del venir meno dei rapporti negoziali può esservi una maggiore disponibilità finanziaria a favore dei creditori concorsuali.

Ritenendosi applicabile anche ai procedimenti camerati di natura contenziosa, qual è il presente, la disciplina introdotta dalla cd. legge di stabilità per l'anno 2013, si dà atto che per effetto della decisione di rigetto del reclamo sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, dello stesso DPR.

Il contrasto tuttora esistente nelle decisioni dei giudici di merito in ordine alle questioni trattate e nell'interpretazione delle disposizioni normative applicate (non essendovi ancora, per quanto consta, una pronuncia della Corte di Cassazione) giustifica l'integrale compensazione delle spese anche per il presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il reclamo in esame e compensa interamente le spese di procedura, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002. Si comunichi.

Trento, 14 aprile 2015

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(M. Fontana)

[Handwritten signature]